

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 22 maggio 2020)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 362

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 6 maggio 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA”

Nuova titolazione:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23
“GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA”
E ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 4 bis della l.r.23/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), introdotto dall'articolo 6 della l.r. 11/2020, è inserito il seguente:

“1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, le parole: “residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati” sono sostituite dalle seguenti: “residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati”.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 bis della l.r. 23/2008, introdotto dall'articolo 8 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdotta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 4 bis della l.r.23/2008)

Identico

Art. 2

(Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 23/2008)

Identico

Art. 2 bis

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: “È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “Non è consentito presentare la propria candidatura se si è candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e in più di una sola circoscrizione elettorale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1.”.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico